


COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA



STATUTO DEL
COMUNE DI FERLA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.46 del 29 Ottobre 2002

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 AUTONOMIA DEL COMUNE

1. "Il Comune di Ferla Provincia Regionale di Siracusa è Ente Locale Autonomo Titolare di potere e di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

ART. 2 AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune rappresenta la Comunità locale, ispira la propria azione al principio di solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Comunità.
2. Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa.
3. Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

ART. 3 IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ha una estensione territoriale di Ha 2477, e confina a Nord con il Comune di Buccheri, ad Est con i Comuni di Sortino e Carlentini a Sud con il Comune di Cassaro, ad Ovest con il Comune di Buscemi.
2. La sede del Comune è sita in Via Gramsci N. 13 e potrà essere trasferita con deliberazione della Giunta Municipale. In essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Comunali. Solo per esigenze particolari, sono autorizzate riunioni degli organi e delle Commissioni in altra sede.
3. Per le variazioni territoriali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 – 9 – 10 – 11 della legge regionale 23.12.2000, n. 30.

ART. 4 STEMMA - GONFALONE E FASCIA TRICOLORE

1. Lo stemma e il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore è completa con lo stemma della Repubblica Italiana.

Lo stemma è partito in palo: nel riquadro sinistro compare un leone rampante orientato verso un alberello di ferula; nel riquadro destro è riprodotta una Fenice d'argento che esce dalle fiamme in rosso, in alto campeggia il sole d'oro.

L'emblema raffigurativo del Comune è lo Stemma. L'insegna del Comune nelle Cerimonie ufficiali è il Gonfalone. Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore delegato e scortato dai Vigili Urbani del Comune. L'uso e la riproduzione di tali Simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 5 LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n.439.
2. L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di autonomia, economicità e funzionalità della gestione, dell'efficienza e della efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione, attua con apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti le disposizioni stabilite dalla legge del 7 agosto 1990 n.241 e dalla L. R. 30 aprile 1991 n.10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse.
5. L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso la adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dalle Nazioni Unite. Per il raggiungimento delle finalità previste nel presente articolo, il Comune può far ricorso a diverse forme di gestione; tra le forme possibili, il Comune può disporre:
 - a) La partecipazione ad azienda speciale consorziale od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) La stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
 - c) La concessione a terzi;
 - d) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

ART. 6 SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, agli handicappati, tossicodipendenti e ciechi nel rispetto delle LL.RR. n. 87/81, n.22/86, n.69/81 e n.16/86 e delle direttive emanate dalla Regione Siciliana nonché delle successive disposizioni in materia.
2. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli della protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alle promozioni culturali, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo so-

ziale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri Enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

3. Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle Leggi Nazionali e Regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a garantire il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale e ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
5. Il Comune concorre, con altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società, promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile. Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione.

ART.7 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
2. Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri Enti Pubblici e Privati, interventi finalizzati alla protezione del territorio, del patrimonio artistico, monumentale e ambientale.

ART. 8 ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune favorisce, pur salvaguardando le attività produttive locali, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento.
2. Il Comune in particolare:
 - a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
 - b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
 - c) organizza, all'interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
 - d) promuove e coordina, anche di intesa con la Provincia Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.

ART. 9 PROGRAMMAZIONE

- 1.** Il Comune, per quanto di propria competenza:
 - a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
 - b) assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e di volontariato operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 2.** Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla L. R., alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 10 L'INFORMAZIONE

- 1.** Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
L'Amministrazione ed il Consiglio Comunale, al fine di garantire la trasparenza delle proprie azioni, rendono pubblici:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e la destinazione delle risorse complessive disponibili;
 - b) i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento;
 - c) i dati di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale la qualità della vita della comunità locale (andamento demografico, rilevazione dei prezzi, qualità dell'ambiente, salute.);
 - d) i criteri e le modalità adottate per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi, nonché l'elenco delle ditte appaltatrici e fornitrici, l'importo dei lavori e delle forniture affidate;
 - e) i criteri e le modalità cui si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
 - f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni rese dal Comune. Per i dati di cui al punto a) deve essere inviato schema di bilancio preventivo, almeno dieci giorni prima della discussione in Consiglio, alle Forze Politiche e Sociali, che possono presentare per iscritto osservazioni e proposte di modifiche.
Le notizie di cui sopra devono essere pubblicizzate attraverso un periodico semestrale di informazione del Comune di Ferla, istituito con apposita delibera consiliare.
- 2.** La Giunta e il Consiglio Comunale, periodicamente, relazionano sulle loro attività, organizzano conferenze ed incontri, stabiliscono rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, istituiscono forme di comunicazione, attraverso pubblicazioni che consentono all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze, le proprie opinioni, i suggerimenti tesi a migliorare l'attività amministrativa.
- 3.** Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

ART. 10/BIS

1. Il Comune, con atto deliberativo del Consiglio, prevede la costituzione di parte civile dello stesso, nei processi per reati estortivi consumati nel territorio comunale e nei casi in cui venga notificato al Comune, come parte offesa, la decisione di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica Amministrazione commessa dai dipendenti e amministratori Comunali, rispettivamente durante l'assolvimento delle proprie funzioni o del proprio mandato.

ORGANI DEL COMUNE

ART. 11 DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono Organi del Comune: Il Consiglio, Il Presidente ed il Vice Presidente, la Giunta, il Sindaco ed il Vice Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, predispone e dirama l'O.D.G. e compie tutti gli atti che la legge gli attribuisce.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. La Giunta Comunale è l'Organo di gestione amministrativa del Comune con competenza generale.
6. Il Sindaco è l'Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
7. Le dimissioni da Sindaco e da Assessore, sono depositate nella Segreteria dell'Ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto; le dimissioni da Consigliere, da Presidente e da Vice Presidente del Consiglio, sono presentate ai rispettivi Consigli, sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

ART. 12 CONSIGLIO COMUNALE – ELEZIONI

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione salvo accertamenti delle cause ostative di ineleggibilità o incompatibilità da parte del C.C. in sede di convalida degli eletti. La convalida degli eletti deve avvenire alla prima adunanza del nuovo Consiglio da tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione con avviso da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione viene disposta dal Presidente uscente e nel caso in cui non provveda, dal Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. La prima convocazione del C.C. eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla L. R. N. 7/92 è disposta dal Sindaco uscente entro i termini previsti dal 2° comma del presente articolo.
4. Al Consigliere neo-eletto più anziano per numeri di preferenze individuali spetta in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'Assemblea fino all'elezione del Presidente.
5. Nell'ipotesi di omissioni degli atti di cui ai precedenti commi il Segretario Comunale ne dà tempestivamente comunicazione all'Assessorato per gli Enti Locali per controllo sostitutivo.

ART. 12/BIS

1. Il Presidente del Consiglio predispose l'ordine del giorno, dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, attiva le commissioni consiliari, presiede il Consiglio Comunale e ne dirige il dibattito.
2. Per espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale di un proprio locale appositamente destinato, all'interno dell'edificio comunale e del personale degli uffici preposti all'istruttoria delle pratiche di competenza consiliare. Per l'attività amministrativa di carattere generale, il Presidente del Consiglio si avvale del personale del settore Affari Generali.
Il Presidente può richiedere l'accesso o copia degli atti inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni, senza preventiva autorizzazione.

ART. 13 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita potestà e le competenze previste dall'art. 32 della legge 142/90 e L. R. 48/91 e degli artt. 12, comma 9 e 18 della L. R. N. 7/92.
2. Esercita attività ispettiva a norma dell'art. 27 della L. R. N. 7/92.
3. "Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di cui al successivo art. 14 devono essere fissate le modalità per fornire ai consiglieri, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Nel regolamento di cui al precedente comma i Consiglieri disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione".

ART. 14 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio disciplina con apposito regolamento il proprio funzionamento.
Il Regolamento prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
Il Regolamento individua il quorum funzionale e le modalità del computo degli astenuti, indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute di 1° convocazione

ordinarie e il numero superiore al terzo dei consiglieri assegnati, e prevede che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.

I Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dall'aula.

Il Regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta.

ART. 15 CONSIGLIERI COMUNALI STATUS E ATTRIBUZIONI

- 1.** La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolamentati dalla legge. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. A detto domicilio ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.
- 2.** Essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun Consigliere è stabilita dalla legge.
- 3.** Il Consigliere Comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni, presentandole per iscritto al Protocollo Comunale oppure anche verbalmente una volta esaurita la discussione degli argomenti posti all'o.d.g. di qualunque seduta consiliare. Il Sindaco o l'Assessore competente o il Presidente del Consiglio è tenuto a rispondere per iscritto, se richiesto entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione o interpellanza.
- 4.** Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tale diritto sono disciplinate da apposito regolamento.
- 4bis** Il Consigliere comunale esercita l'attività ispettiva su qualsiasi materia attinente alla Amministrazione Comunale. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi del Consigliere Comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria del Comune. Le ripetute e persistenti violazioni dell'obbligo sopra indicato è rilevante per la applicazione dell'art. 40 della legge 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/91.
- 5.** Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere unitamente ad un quinto dei Consiglieri in carica, la convocazione del Consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
- 6.** E' tenuto al segreto d'ufficio dei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità o l'opportunità.
- 7.** Il Consigliere può presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Consiglio che le comunica al Consiglio nella 1° seduta utile ed hanno efficacia e sono irrevocabili dal momento in cui sono state presentate. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni, comunque formalizzate procede alla surrogazione del Consigliere dimissionario.
- 8.** La decadenza della carica di Consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute consiliari, è regolata dall'art. 173 dell' O. R. E. L.
- 9.** "Pertanto, decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è, in ogni caso dichiarata dal Consiglio

Comunale, sentiti gli interessati, sulle cause giustificative con preavviso di dieci giorni. I nominativi dei Consiglieri che non sono intervenuti a tre sedute consiliari consecutive, da parte del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria devono essere comunicati al Presidente del Consiglio entro otto giorni dal verificarsi delle condizioni.

Il Presidente del Consiglio inviterà il Consigliere comunale a presentare entro 10 giorni le cause giustificative.

Trascorso il tempo assegnato per fornire le giustificazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni convocherà il Consiglio Comunale per gli adempimenti conseguenziali.

La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata con il voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ed in seduta pubblica. Su decisione del Presidente del Consiglio Comunale, a seguito di richiesta del Consigliere interessato la seduta può svolgersi segreta. Il Consigliere per il quale è in corso la decadenza ha diritto al voto.

ART. 16 CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL C.C.

- 1.** La convocazione del Consiglio Comunale per la Elezione del Presidente e del Vice Presidente è disposta dal Presidente uscente, il quale dispone la prima convocazione entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo le disposizioni contenute nell'art.14, 2° comma del presente Statuto.
- 2.** In caso di vacanza durante la legislatura per dimissioni, morte ed ogni altra causa ostativa, prevista dalla legge del Presidente o del Vice Presidente, l'organo rimasto in carica deve provvedere a convocare la seduta di Consiglio Comunale che deve tenersi con avvisi da notificare ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui l'organo rimasto non provveda, la convocazione del Consiglio è disposta dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
- 3.** L'avviso di convocazione, che va notificato e pubblicato all'Albo Pretorio, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, deve contenere con puntualità l'argomento da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo delle adunanze in cui si terrà la votazione.
- 4.** La votazione per l'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri componente il Consiglio, qualora nella prima votazione nessun consigliere riporta la predetta maggioranza, in seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza semplice. Il C.C. elegge, altresì, un Vice Presidente con la osservanza delle norme previste dall'art. 30 L.R. 9/86 e dagli artt. 182 e 184 dell'O.R.E.L.
- 5.** La convocazione e la presidenza del Consiglio per tutti gli altri casi restano disciplinati dal precedente art. 14. Le sedute si svolgono secondo quanto riportato nei seguenti commi.
- 6.** Il Consiglio si riunisce validamente e, quindi, può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica salvo che per determinati argomenti la legge non disponga di una maggioranza speciale.

7. La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
8. La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo O.D.G. senza ulteriore avviso di convocazione.
9. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di un terzo dei Consiglieri in carica. L'eventuali frazioni ai fini del calcolo di un terzo, si computano per unità.
10. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
 - a) coloro che sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze ai sensi dell'art.176 dell'O.R.E.L.;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori e il Sindaco che intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alle discussioni ma non hanno diritto al voto;
 - d) concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che si astengono volontariamente dal voto.
11. Il Consiglio delibera solo su proposte iscritte all'O.d.g., nessuna deliberazione è valida se non si ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.
12. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone", in tal caso anche la votazione è segreta; oppure nei casi in cui lo stesso Consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica Amministrazione se trattati pubblicamente.
13. La votazione avviene a voto palese e ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone così come riportato nel precedente art.14 e nei casi espressamente previsti dalla legge.
14. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità affinché il Presidente del Consiglio Comunale possa assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri nelle questioni sottoposte al consiglio.

ART. 17 SCIoglimento e Decadenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, viene sciolto senza contestazioni di addebiti, ai sensi dell' art. 109/bis e 54 dell'O.R.E.L., con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale agli Enti Locali e, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, parere che se non reso entro 60 giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:
 - a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di

legge, debitamente accertate e contestate le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) mancata approvazione del bilancio entro il termine previsto dalla legge;

c) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale decade:

a) nel caso di fusione di due o più Comuni;

b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazioni dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione;

c) nel caso in cui per dimissioni contestuali o altra causa, abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;

d) nel caso di mancato accoglimento della proposta del C.C. di rimozione del Sindaco verificata a mezzo di consultazione elettorale, promossa ai sensi dell'art.18 comma 2° della L.R. N.7/92. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale Enti Locali nei tempi previsti dall'art.55 dell'OREL e dall'art.18 e 9 L.R.7/92. Il Presidente contestualmente nomina un commissario Straordinario. Il Decreto di scioglimento e decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e comunicato all'Assemblea Regionale.

ART. 18 I GRUPPI CONSILIARI – I CAPI GRUPPO

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi Gruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Regolamento deve prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

4. La Giunta mantiene rapporti con i Gruppi consiliari ed assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del Consiglio.

ART. 18/BIS LE COMMISSIONI CONSILIARI

Sono costituite dal Consiglio le seguenti Commissioni:

a) Le Commissioni Permanenti in materia di opere pubbliche e urbanistica, di bilancio, servizi sociali, sport, cultura e turismo, per i servizi pubblici comunali e per altre materie previste dalla Legge.

b) Le Commissioni Temporanee e Speciali per l'esame di questioni straordinarie con previsioni di scioglimento automatico delle stesse all'atto della presentazione della relazione conclusiva.

c) Commissioni di Indagini su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione Comunale.

d) La Presidenza della Commissione d'indagine viene attribuita a un consigliere comunale del gruppo di minoranza. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di funzionamento. Per le Commissioni Consiliari non si configura divieto per la pubblicità delle sedute e la consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi.

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio nel proprio seno con criterio proporzionale al numero degli appartenenti a ciascun Gruppo Consiliare.

La composizione delle Commissioni permanenti è stabilita dal Regolamento, mentre quella delle Commissioni speciali e di indagine è determinata di volta in volta dal Consiglio Comunale in uno con la nomina degli stessi.

I poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento.

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri possono partecipare alle Commissioni senza diritto di voto, né hanno l'obbligo se la loro partecipazione è richiesta.

La Commissione servizi pubblici comunali ha in particolare il compito di vigilare sul funzionamento dei servizi stessi, riferendo periodicamente al Consiglio, con documentata relazione, sull'efficacia e sulla efficienza delle prestazioni e sull'economicità dei servizi.

ART. 19 LA GIUNTA MUNICIPALE – RUOLO

1. La Giunta è l'Organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3. Adotta gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Riferisce al C.C. sulla propria attività, con idonea relazione, da presentarsi contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 20 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco secondo il disposto dell'art. 12, primo comma, L.R. n.7/92. Nell'atto di nomina degli Assessori deve risultare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e deve altresì risultare l'esistenza o meno di cause di incompatibilità che devono essere rimosse entro 10 giorni dalla nomina a pena di decadenza.
3. L'Assessore deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la elezione a Consigliere Comunale e alla carica di Sindaco ivi compresi quelli previsti dagli artt.4 e 12 della L.R. n.7/92 in materia di ineleggibilità e incompatibilità.
4. Gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali, in presenza del Segretario Comunale che redige il processo verbale. Gli Assessori che rifiutino di prestare il Giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
5. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al C.C. circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il C.C. può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della promozione della consultazione del Corpo Elettorale sulla rimozione del Sindaco. Contemporaneamente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

6. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualsiasi motivo comporta la cessazione della carica dell'intera Giunta. Si deve procedere alla nuova elezione del Sindaco con le modalità stabilite dall'art.16 della L.R.7/92.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONI

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco), che stabilisce l'O.D.G., tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. L'attività della Giunta è collegiale. Il Sindaco può delegare alcuni rami dell'Amministrazione comunale agli Assessori, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il Sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco, inoltre, conferisce, ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento o vacanza dalla carica.
5. In caso di assenza del Sindaco o del Vice Sindaco, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
6. Il Sindaco comunica tempestivamente al Consiglio Comunale le deleghe conferite ad ogni successiva modifica alle stesse.
7. In ordine all'attribuzione della Giunta Municipale, la stessa ha una sfera di competenza generale. Infatti compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al C.C. e che non rientrino per legge nelle competenze del Sindaco e degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari responsabili di aree amministrative.
8. Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla Giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del Consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione amministrativa. La Giunta Municipale non può in alcun caso adottare atti di competenza del C.C. compresi storni di fondi e variazioni di bilancio.
9. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

ART. 22 ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli Organi Collegiali si rinvia rispettivamente a quanto già riportato all'art. 16 per il Consiglio Comunale e all'art. 21 per la Giunta Municipale.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile del settore di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere del responsabile Tecnico del settore conserva il profilo di legittimità della stesura.
3. I pareri sono obbligatori e vanno inseriti nella deliberazione, essi non sono vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può disattenderli.
4. Il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi disciplinerà le modalità di sostituzione dei responsabili con le seguenti previsioni:
 - In caso di assenza o in mancanza del responsabile dell'Area i pareri e le determinazioni vengono rispettivamente espressi ed adottati dai Responsabili dei Servizi, individuati con determine Sindacali o con determine dei Responsabili dell'Area.
 - I pareri devono essere espressi entro tre giorni dal ricevimento dell'atto trasmesso da parte dell'organo proponente.
 - I pareri negativi devono essere motivati.
 - L'organo deliberante può richiedere il riesame dell'atto o del parere qualora ravvisi profili di illegittimità o di contrasti con gli obiettivi dell'Ente.
 - Il Funzionario che ha espresso il parere sulla regolarità Tecnica se richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale deve partecipare alla seduta consiliare nella quale viene esaminato l'atto per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.
5. Ai Responsabili dei Servizi inoltre compete l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 23 IL SINDACO ELEZIONE E FUNZIONI

1. L'elezione del Sindaco, la sua durata in carica sono regolate dalla L.R. n. 7/92 e successive modificazioni di legge.
2. Il Sindaco deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la elezione a Consigliere Comunale, ivi compresi quelli previsti dagli artt.3,4,7 e 12 della L.R. n.7/92 in materia di ineleggibilità e incompatibilità.
3. Il Sindaco viene proclamato eletto dal Presidente della Prima Sezione Elettorale il primo giorno o al più tardi il secondo giorno successivo, al compimento delle operazioni elettorali. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il Commissario Straordinario pubblica i risultati delle elezioni e li notifica all'Eletto.
4. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta salvo che sia stato rimosso dalla carica a norma dell'art. 18 della L.R. n.7/92.
5. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
6. Spetta al Sindaco di mantenere l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'Ente.

7. Il Sindaco esercita tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
8. Spetta al Sindaco svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e della Giunta.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 24 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione nomina i componenti della Giunta Municipale secondo le procedure previste dall'art. 20 del presente Statuto.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri Organi del Comune, dagli Organi di decentramento, dal Segretario e dai Dirigenti.
3. Il Sindaco, per l'espletamento di attività con le materie di sua competenza può conferire incarichi non superiori a due a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad un esperto, estranei all'Amministrazione in possesso almeno del titolo di laurea. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto.
4. Il Sindaco ogni sei mesi presenta al Consiglio Comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti. E' tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso la Segreteria del Comune agli atti ispettivi dei Consiglieri. Le ripetute e persistenti violazioni agli obblighi del presente comma sono rilevanti per l'applicazione dell'art.40 della Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91.
5. Il Sindaco nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallo atto di nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica, il Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
6. Le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del Sindaco.

ART. 25

1. Il Sindaco delega un Assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Al predetto Assessore viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli assessori presenti secondo l'ordine di anzianità.

ART. 26

1. Dato che il Comune conta una popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti, non possono essere istituite circoscrizioni di decentramento.

ART. 26/BIS PUBBLICITA' DELLE SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. La dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali è disciplinata dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.98 del 28/3/1983.
2. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla L.R. 15/12/1982 n.128, oltre ai Consiglieri, i Sindaci e gli Assessori Comunali.
3. I soggetti tenuti alle dichiarazioni, decadono dalla carica, ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai Presidenti dei Collegi ed Organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
4. Il Presidente del C.C., il vice Presidente del C.C., i Consiglieri Comunali, il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori possono rinunciare o diminuire le indennità previste dalla legge "a loro spettanti".
5. Per il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori si fa riferimento agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 della L.R. 23/12/2000, n.30.

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina nel rispetto dei principi fissati dalla legge con apposito regolamento adottato dalla Giunta Municipale l'Organizzazione degli Uffici e dei servizi.
2. Il regolamento deve provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio, delle funzioni, dei servizi e di tutti i compiti attribuiti.
3. Nel regolamento deve essere tenuto conto di quanto previsto dalla Contrattazione collettiva di lavoro.
4. Il Regolamento, sull'ordinamento dei servizi e degli uffici nei principi fissati dalle leggi, disciplina le funzioni e l'attribuzione del Segretario, del Vice Segretario, del Direttore Generale dei Responsabili del settore e Responsabili dei Servizi. Disciplina, inoltre, le modalità di coordinamento tra Segretario Generale e Direttore Generale e i Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attraverso periodiche conferenze di servizio.
5. Il Regolamento disciplina inoltre, la distinzione delle funzioni del Segretario da quelle del Direttore Generale e dei Funzionari apicali scelti. Rimane ai Funzionari apicali scelti

l'espletamento complementare di atti di gestione più rilevanti, non ritenendosi compatibile una utilizzazione dei Segretari per l'espletamento complementare di tali atti.

6. Spettano ai Funzionari responsabili la gestione amministrativa nell'ambito dei poteri di indirizzo fissati dagli organi elettivi, dell'emissione di pareri sulle delibere e sono responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza amministrativa.
7. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
8. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
9. I Funzionari responsabili del settore organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, di cui ai commi precedenti.
10. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
11. E' attribuita ai Funzionari responsabili l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.
12. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari delle responsabilità gestionali di cui al presente comma con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari.
13. I Funzionari responsabili, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano la esecuzione, disciplinano il funzionamento e la organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
14. Fino all'adozione del Regolamento di cui ai precedenti commi si applicano le norme statutarie e i regolamenti già adottati per le parti compatibili con le vigenti disposizioni di legge.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 28 ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1. Sono istituiti della partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;

- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il Referendum Consultivo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- f) il difensore civico.

ART. 29 L'INIZIATIVA POPOLARE – ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte.
2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori, almeno in numero di 20. Le proposte devono essere articolate.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte, sono esaminate dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione nella Segreteria Comunale. Il Sindaco ha la facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori.
4. Il Sindaco comunica per iscritto l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro 5 giorni dalla data di decisione, al loro primo firmatario, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta.

ART. 30 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori) quelle operanti nel settore dei Beni Culturali, Ambientali, Storici ed Artistici, nel Turismo, nello Sport, nell'Attività Culturale e di Gestione del Tempo Libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute, dello sport.
3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole.
4. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a giovani, donne, anziani e disabili.
Per i fini di cui ai precedenti commi, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla Giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti delle libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione, e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'Albo delle forme associative.

Il Sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.

I criteri e le modalità di iscrizione, sono disciplinati da apposito regolamento.

Per la gestione di particolari servizi l'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

ART. 31 COMMISSIONI PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la commissione per le pari opportunità.
2. La Commissione è nominata dal C.C. su proposta delle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle elette nel Consiglio, da N. 5 esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.
3. La commissione elegge al proprio interno la Presidente.
4. La commissione formula, al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile che possano essere sviluppate in politica di pari opportunità.
5. La Giunta può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

ART. 32 PRATICA SPORTIVA

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri Enti presposti e della normativa vigente.
2. Il Comune per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli Enti di promozione e le associazioni di base.

3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
4. Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

ART. 33 RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed Assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, a disposizione nei limiti delle disponibilità le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo, su istanza presentata almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
 - a) la formazione dei comitati e commissioni;
 - b) dibattere problemi;
 - c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

ART. 34 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 5% del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale che lo promuove con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.
4. La proposta di referendum consultivo di cui al punto a) del precedente comma 3 deve essere fatta da un comitato promotore costituito da almeno 15 iscritti nelle liste elettorali del Comune che nomina un loro rappresentante. Deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum e formulata in termini tali da consentire una risposta chiara ed univoca degli elettori.
5. Il Consiglio Comunale vara il regolamento per lo svolgimento di referendum. Nelle more di approvazione del regolamento trovano applicazione le norme in vigore per il referendum Consultivi Regionali se non in contrasto con le presenti norme.

ART. 35 PROMOZIONE RACCOLTA FIRMA E INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.

2. La richiesta dei moduli necessari per raccogliere le firme deve contenere il testo del quesito che si vuole sottoporre al referendum. I moduli devono essere vidimati preventivamente dal Segretario.
3. La Commissione, composta dal Segretario Comunale, Capo settore AA.GG., Capo settore Servizi Demografici, sentito il rappresentante del Comitato si esprime entro un periodo massima di 30 giorni, sull'ammissibilità sulla proposta di referendum presentata e ne rende edotto il Consiglio Comunale che delibera in merito.
4. Nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della Commissione, gli organi competenti possono fare proprio con atto formale la proposta referendaria. In tal caso non si procederà allo svolgimento del referendum.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la inammissibilità di referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrasto con lo Statuto e il Regolamento.
6. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre 3 mesi. La sopracitata Commissione competente verifica l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme. L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.
7. Il Sindaco indice sulla base della data fissata dal Consiglio Comunale il Referendum nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti leggi elettorali. Il referendum non si può svolgere nel mese di Agosto e di Dicembre ed in coincidenza delle altre festività rilevanti.
8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
10. Al referendum, ai fini dell'efficacia giuridica e amministrativa del pronunciamento popolare, deve partecipare almeno il 50% più 1 degli elettori. La proposta sarà ritenuta accolta se riporta la maggioranza dei voti validamente espressi metà più 1.

ART. 36 REFERENDUM DI CONSULTAZIONE SUCCESSIVO

1. Alle stesse condizioni e modalità di cui agli articoli precedenti è indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni consiliarie della Giunta quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione.

ART. 37 REFERENDUM PROPOSITIVI ED ABROGATIVI

1. Alle stesse condizioni e modalità possono essere indetti referendum propositivi ed abrogativi di cui alla circolare Ass.EE.LL. N.21/2000.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 38 ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.
2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. L'Ufficio procedente, su iniziativa dell'Assessore di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
4. Il Presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.
5. La convocazione delle riunioni spetta al Sindaco. La discussione deve avvenire nell'ordine di prenotazione, il Presidente dà la parola non più di due volte ad ogni partecipante ed ogni intervento ha la durata massima di quindici minuti.

ART. 39 DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità e di trasparenza delle procedure.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, Enti e Associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della Amministrazione, assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
6. "Il regolamento disciplina che nel procedimento relativo all'adozione di atti che incido-

no su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto nella osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30.4.1991, n. 10”.

7. “ Il diritto di accesso di cui all’art. 25 della L.R. 30.4.1991, n. 10 si esercita nei confronti dei soggetti indicati nell’art.1 della stessa legge. Sono fatte salvo le disposizioni dello art.23 della legge 7.8.1990 n.241 come sostituito dall’art. 4, comma 2, della legge 3/8/99 n. 265”.
8. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito all’azione e ai ricorsi promossi dall’elettore.

ART. 40 DIRITTO DI UDIENZA DEI CITTADINI

1. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all’attività del Comune attraverso l’esercizio del diritto di udienza, nel caso di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive proprie.
2. L’esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai Funzionari dagli stessi delegati.
3. L’udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta , di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l’oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.

ART. 41 DIFENSORE CIVICO ISTITUZIONE E FINALITA’

1. E’istituito l’Ufficio del Difensore Civico con sede nel Palazzo Comunale.
2. Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune e delle Aziende ed Enti dipendenti segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 42 NOMINA E DURATA IN CARICA

1. L’incarico di Difensore Civico è conferito dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ferla che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
3. Il Difensore Civico deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 40 anni ne superiore a 70 anni;

- b) adeguata competenza giuridico amministrativa;
 - c) specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico;
 - d) diplomato o laureato.
4. Il Difensore Civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
 5. Il Difensore Civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al Sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 Giugno 1957 n.3.

ART. 43 PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestite direttamente dal Comune e pertanto:
 - a) interviene presso l'Amministrazione comunale e gli Enti e Aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, segnalando nei modi e termini stabiliti: disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
 - b) agisce sia a richiesta che di propria iniziativa allorchè venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
 - c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale ove esistano qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nella attività amministrativa delegata dalla Provincia o dalla Regione;
 - d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni di difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previste dalle norme vigenti.
3. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità Giudiziaria.

ART. 44 INELEGGIBILITA'–INCOMPATIBILITA'–DECADENZA E REVOCA

1. Non sono eleggibili all'Ufficio di difensore civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, Sindaco e Assessore Comunale;
 - b) i membri del Parlamento e i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti, nei sindacati, nei patronati a qualsiasi livello;
 - d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso;
 - e) coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali, non hanno conseguito la elezione.
2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio e professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rap-

porti giuridici con il Comune.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
5. Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri in carica.
6. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'Ufficio, il Consiglio Comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.

ART. 45 MODALITA' DI INTERVENTO-RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. I cittadini, gli Enti e le Associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli Enti e Aziende dipendenti, qualora non ritengano rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, e le carenze ed i ritardi degli uffici.
2. Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere i chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
3. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, di intesa con il Funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al Sindaco.
4. Trascorsi inutilmente tale termine il difensore civico comunica al Sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Il difensore civico invita al Consiglio Comunale, entro il 30 Aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

ART. 46 UFFICIO E INDENNITA'

1. Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone gli appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.
2. All'assegnazione dei locali, dei mezzi organizzativi e del personale provvede la Giunta Comunale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
3. Al difensore civico spetta una indennità di carica pari al 1/2% di quella massima attribuibile al Sindaco, nonché il rimborso spese.

TITOLO III SERVIZI

CAPO VII

ART. 47 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art.22 della legge n.142/90, recepita dalla Legge Regionale Siciliana n.48/91, nonché da eventuali successive disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il Sindaco e il Revisore dei Conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del Bilancio Consuntivo, al Consiglio sul funzionamento dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi per ciascun esercizio.

ART. 48 GESTIONE IN ECONOMIA

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

ART. 49 AZIENDE SPECIALI

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire uno o più aziende speciali ai sensi dell'art. 23 della legge 142/90 e L.R. 48/91.

L'azienda speciale è un Ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

La nomina e la revoca degli Amministratori spettano al Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnati presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consiglieri comunali.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'Ente Locale.

Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 50 SERVIZI SOCIALI – ISTITUZIONI

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.

L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente Locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) nomina il direttore;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

La nomina e la revoca degli Amministratori spettano al Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Presidente vengono scelti dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti nella comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale. Il regolamento di cui al precedente secondo comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché le modalità di funzionamento degli organi.

ART. 51 - MODALITA' DI NOMINA E DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di cui all'art. 32 della legge 142/90 nel testo recepito L.R. 48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri rassegnati, deve essere assegnato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Il Presidente ed i singoli componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che prevede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 52 – LA CONCESSIONE A TERZI

Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, compresi cooperative e associazione di volontariato, che non abbia fini di lucro. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì delle direttive della Comunità Europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici della L.R. N. 21/85 ed eventuali successive norme regionali in materia.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dalla utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

ART. 53 LA SOCIETA' PER AZIONI

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumere partecipazioni azionarie.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

La prevalenza del capitale pubblico locale della società, è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

Il Comune (o i Comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

ART. 54 – I CONSORZI

Il Comune, ai sensi dell'art. 25 della Legge N. 142/90 e L.R. N. 48/91 per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia Regionale un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della Legge 142/90 recepito dalla Legge Regione Sicilia N. 48/91 e di cui all'art.55 del presente Statuto in quanto compatibili.

La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.

ART. 55 UNIONE DI COMUNI (SOLO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 5.000 ABITANTI)

Per la erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del Comune con due o più comuni con termini appartenenti alla stessa Provincia Regionale, secondo il disposto dell'art. 26 della Legge 142/90 e L.R. 48/91.

ART. 56 ACCORDI DI PROGRAMMI

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge N. 142/90 e L.R. N. 48/91.

FINANZIARIA E CONTABILITA' COMUNALE
CAPO
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 57 LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il Bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trentuno ottobre, salvo proroghe specifiche, osservando il principio dell'universalità, integra e pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal Consiglio, entro il 30 Giugno dell'anno successivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Copia della relazione illustrativa del Conto Consuntivo viene inviata ai Capi Gruppo consiliari almeno cinque giorni prima.

ART. 58 LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

Contestualmente al progetto di Bilancio Annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del Bilancio Pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale di attuazione.

La copia delle proposte fatte dalla Giunta viene inviata ai capigruppo consiliari prima della riunione del Consiglio Comunale.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera o di investimento incluso nel piano.

ART. 59 DELIBERA A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione del responsabile del procedimento, nella quale vanno indicate con precisione:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

CAPO

IL PATRIMONIO COMUNALE

ART. 60 I BENI COMUNALI

Il Responsabile di Ragioneria per i beni mobili, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per i beni immobili curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto a prezzi di mercato. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da donazione, da trasferimento per testamento da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investire in patrimoni debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

ART. 61 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Per le finalità di cui sopra, la Giunta Municipale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'Ufficio di Ragioneria per i beni mobili e l'Ufficio Tecnico Comunale per i beni immobili la tenuta degli inventari ed il loro costante aggiornamento con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Gli inventari sono sottoposti a verifica generale una volta l'anno nel mese antecedente l'approvazione del bilancio di previsione.

La Giunta Municipale adotta gli atti necessari per assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dall'organo competente.

ART. 62

“L'Amministrazione Comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3.1.1978, n.1, e s.m., l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per i servizi pubblici locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48.

Per le opere e i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissioni nel possesso ai sensi dell'art.3 della legge 3/1/1978 n. 1 e s.m.

CAPO

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 63 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo.

Il revisore in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) Collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'Ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune.
- b) Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
- c) Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- d) Svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco affinché ne informi il Consiglio Comunale.

Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.

ART. 64 CONTROLLO DI GESTIONE

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativa agli uffici e servizi a cui sono preposti. Le operazioni di controllo consistono nel raffronto dei dati economico-finanziari in possesso dei responsabili degli uffici con le risultanze del libro mastro ove devono essere annotati gli impegni assunti e registrati i mandati di pagamento.

Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della Giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al Consiglio Comunale.

ART. 65 NOMINA REVISORE DEL CONTO

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un revisore del conto, contando il Comune di Ferla una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, scegliendo:

- a) Tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 68. Il Revisore, in conformità allo statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'Ente.

Il Revisore risponde della verità, dell'attestazione in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

TITOLO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO
STATUTO
ART. 66 EFFICACIA

Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'Ente e le disposizioni in esso contenute, hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello Statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'Ente salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello Statuto è dato dal territorio comunale.

La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dello esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 67 INTERPRETAZIONE

Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alla legge n.142/90 e alla L.R. n.48/91, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli Enti locali.

ART. 68

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal C.C. con le stesse procedure previste per l'adozione e disciplinate dall'art. 4 della legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 " e della L.R. n. 30 del 23/12/2000".

ART. 69 ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'approvazione consiliare, il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente. Entro sei mesi dall'adozione dello Statuto o delle modifiche statutarie, devono essere adottate regolamenti comunali in esso previste. Fino all'adozione dei regolamenti, possono avere applicazione le norme regolamentari non in contrasto con le norme statutarie, con leggi nazionali e regionali.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le disposizioni al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 70 DIFESA CONTRO LO STATUTO

La difesa contro lo Statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello Statuto del Comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: Giudice Ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, Giudice Amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al Giudice Ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il Giudice Amministrativo.

Il presente Statuto è stato approvato con delibera del C.C. N. 9 del 18.1.1993, annullati parzialmente dal CO.RE.CO. di Siracusa con provv. N. 8763/14311 seduta del 28.5.1993 “relativamente agli artt. 29 e 33 per violazione di legge non riscontrando vizi di legittimità nel restante articolato di cui lo Statuto si compone – N. 11 del 22.1.1993, annullata parzialmente dal CO.RE.CO. di Siracusa con Provv. N. 9757/14312 seduta del 28.5.1993 “relativamente agli artt. 29 e 33 per violazione di legge, non riscontrando vizi di legittimità nel restante articolato di cui lo Statuto si compone.

Le modifiche allo Statuto del Comune di Ferla sono state approvate con delibera del C.C. n. 36 del 22/6/1994 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con provv. n. 11485/12338 del 25/8/1994 e con delibera del C.C. n.39 del 6/7/1994 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione centrale con provv. 10400/10722 del 28/7/1994.

Si certifica che le modifiche allo Statuto del Comune di Ferla, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono state ripubblicate all'Albo Pretorio di questo Comune dal 2/10/1994 all'1/11/1994 per 30 giorni consecutivi.

Statuto adottato con delibera del C.C. n.9 del 18/1/93, modificato con atto n.36 del 22/6/94, n.39 del 06/07/94 e n.46 del 29/10/2002.

Si certifica che le modifiche allo Statuto del Comune di Ferla, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono state pubblicate all'Albo pretorio di questo Comune dal 1.11.2002 al 15.11.2002 e ripubblicate per 30 giorni consecutivi dall'1.12.2002 al 30.12.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Raffaele Agnello)

INDICE GENERALE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 – Autonomia del Comune.....	pag.1
Art.2 – Autonomia e Partecipazione.....	pag.1
Art.3 – Il Territorio e la sede Comunale.....	pag.1
Art.4 – Stemma – Gonfalone e Fascia Tricolore.....	pag.2
Art.5 – Le Funzioni del Comune.....	pag.3
Art.6 – Servizi Sociali.....	pag.3
Art.7 – Sviluppo Economico.....	pag.4
Art.8 – Assetto e utilizzazione del territorio.....	pag.4
Art.9 – Programmazione.....	pag.4
Art.10- L’Informazione.....	pag.5
Art.10/bis.....	pag.5

ORGANI DEL COMUNE

Art.11 – Definizione degli Organi.....	pag.6
Art.12 – Consiglio Comunale – Elezioni.....	pag.6
Art.12/bis.....	pag.7
Art.13 – Competenze del Consiglio.....	pag.7
Art.14 – Norme di Funzionamento del Consiglio.....	pag.7
Art.15 – Consiglieri Comunali Status e attribuzioni.....	pag.8
Art.16 – Convocazione e sedute del Consiglio Comunale.....	pag.9
Art.17 – Scioglimento e Decadenza del Consiglio Comunale.....	pag.10
Art.18 – I Gruppi Consiliari – I Capi Gruppo.....	pag.11
Art.18/bis – Le Commissioni Consiliari.....	pag.11
Art.19 – La Giunta Municipale – Ruolo.....	pag.12
Art.20 – Elezione e Composizione della Giunta.....	pag.12
Art.21 – Funzionamento della giunta Municipale e Attribuzioni.....	pag.13
Art.22 – Adunanza e Deliberazioni degli Organi Collegiali.....	pag.13
Art.23 – Il Sindaco – Elezioni e Funzioni.....	pag.14
Art.24 – Competenze del Sindaco.....	pag.15
Art.25.....	pag.15
Art.26.....	pag.15
Art.26/bis – Pubblicità delle Spese di propaganda Elettorale.....	pag.16
Art.27 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.....	pag.16

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.28 – Istituti della Partecipazione.....	pag.17
Art.29 – L’Iniziativa Popolare – Istanze e Petizioni.....	pag.18
Art.30 – Organismi di Partecipazione.....	pag.18
Art.31 – Commissioni per le pari opportunità.....	pag.19
Art.32 – Pratica Sportiva.....	pag.19
Art.33 – Riunioni ed Assemblee.....	pag.20
Art.34 – Referendum Consultivo.....	pag.20
Art.35 – Promozione Raccolta Firma e Indizione del Referendum.....	pag.20
Art.36 – Referendum di Consultazione Successivo.....	pag.21
Art.37 – Referendum Propositivi ed Abrogativi.....	pag.21

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.38 – Istruttoria Pubblica.....	pag.21
Art.39 – Diritto di Accesso ai Provvedimenti e Informazione ai Cittadini.....	pag.22
Art.40 – Diritto di Udienda dei Cittadini.....	pag.23
Art.41 – Difensore Civico – Istituzione e Finalità.....	pag.23
Art.42 – Nomina e durata in carica.....	pag.23
Art.43 – Prerogative del Difensore Civico.....	pag.24
Art.44 – Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza e Revoca.....	pag.24
Art.45 – Modalità di Intervento – Rapporti con il Consiglio Comunale.....	pag.25
Art.46 – Ufficio e Indennità.....	pag.25

TITOLO III SERVIZI

CAPO VII

Art.47 – Servizi Pubblici Comunali.....	pag.25
Art.48 – Gestione in Economia.....	pag.26
Art.49 – Aziende Speciali.....	pag.26
Art.50 – Servizi Sociali – Istituzioni.....	pag.26
Art.51 – Modalità di nomina e di Revoca degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni.....	pag.27
Art.52 – La concessione a terzi.....	pag.27
Art.53 – La Società per Azioni.....	pag.28
Art.54 – I Consorzi.....	pag.28
Art.55 – Unione di Comuni (Solo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).....	pag.28
Art.56 – Accordi di programmi.....	pag.28

FINANZIARIA E CONTABILITA’ COMUNALE CAPO LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.57 – La Programmazione del Bilancio.....	pag.29
Art.58 – La Programmazione delle Opere Pubbliche e degli Investimenti.....	pag.29
Art.59 – Delibera a Contrattare e Relative Procedure.....	pag.29

CAPO
IL PATRIMONIO COMUNALE

Art.60 – I Beni Comunali.....	pag.30
Art.61 – La Gestione del Patrimonio.....	pag.30
Art.62.....	pag.30

CAPO
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art.63 – Revisione Economica e Finanziaria.....	pag.30
Art.64 – Controllo di Gestione.....	pag.31
Art.65- Nomina Revisore del Conto.....	pag.31

TITOLO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO
STATUTO

Art.66 – Efficacia.....	pag.32
Art.67 – Interpretazione.....	pag.32
Art.68.....	pag.32
Art.69 – Entrata in Vigore.....	pag.32
Art.70 – Difesa contro lo Statuto.....	pag.33